



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

**Bando Azione 1.2.5
"Servizi avanzati alle imprese"**

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d’atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”

2. Obiettivi

L’azione si propone di sostenere la competitività del sistema delle PMI liguri, supportando la loro domanda di servizi qualificati, intesi come importante elemento di stimolo all’introduzione di percorsi innovativi e di supporto all’implementazione di processi duraturi di cambiamento organizzativo e gestionale.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento le piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate, anche in forma cooperativa, che abbiano unità operativa interessata all’iniziativa ubicata sul territorio della Regione Liguria, iscritte al registro delle imprese ed attive al momento della presentazione della domanda.

Per la definizione di piccole e medie imprese si fa riferimento ai parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 (allegato B1).

Non possono presentare domanda di finanziamento i Raggruppamenti Temporanei di Impresa.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e del punto 7, art.1 del Regolamento n. 800/2008 (definizione riportata nell'allegato B2).

4. Localizzazione

Gli interventi ammessi a finanziamento devono riguardare strutture operative ubicate nel territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la C.C.I.A.A.

Qualora i servizi acquisiti riguardino anche sedi dell'impresa ubicate fuori dal territorio regionale, i costi del servizio sono ammissibili per la sola parte relativa all'unità locale in Liguria, in modo proporzionale agli addetti per unità locale, espressi in U.L.A. riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato alla data di presentazione della domanda.

5. Iniziative ammissibili

Sono considerate ammissibili le iniziative:

- di durata non superiore a 12 mesi;
- il cui costo ammissibile sia, in relazione alle dimensioni dell'impresa, non inferiore a:
 - piccola impresa: 10.000 euro;
 - media impresa: 20.000 euro;
 - consorzi: 30.000 euro;
- che abbiano avvio al massimo entro 45 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.
- finalizzate all'acquisizione di servizi qualificati correlati a processi di innovazione e trasferimento tecnologico.

Non sono concedibili aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di servizi:

A. servizi di audit tecnologico

B. studi di fattibilità tecnica, economico-finanziaria, organizzativa e di mercato, preliminari all'attività di ricerca & sviluppo e di innovazione;

C. servizi di supporto all'innovazione tecnologica di processo, di prodotto e di servizio, relativi a:

1. sviluppo di nuove idee di prodotto/processo/servizio;
2. ricerche di mercato per nuovi prodotti o servizi;
3. progetti dettagliati – con definizione delle specifiche – di innovazione di prodotti/processi/servizi;
4. sperimentazioni e test;
5. acquisizione e protezione della proprietà intellettuale;

D. servizi di supporto all'innovazione organizzativa, relativi a:

1. cambiamento organizzativo e miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive;
2. riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di fornitura;
3. innovazione e implementazione di sistemi di gestione finalizzati alla certificazione ambientale, di processo e di prodotto, per la responsabilità sociale, per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse le spese di certificazione;
4. efficienza ambientale ed energetica e per la sicurezza dei lavoratori;
5. gestione temporanea di impresa;

E. servizi di supporto all'innovazione commerciale e all'internazionalizzazione, relativi a:

1. introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti;
2. sviluppo di reti distributive specializzate e alla promozione dei prodotti/servizi;
3. collocazione di nuovi prodotti/servizi su mercati interni ed esteri o ricerca di nuovi mercati per prodotti/servizi esistenti, mediante la realizzazione di studi di fattibilità;
4. acquisizione di soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo di nuovi processi di esportazione (show room elettroniche, banche dati on line, etc.);
5. conseguimento di un miglioramento organizzativo delle imprese nell'ambito dei processi di internazionalizzazione.

Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel mese di emissione del documento di spesa.

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

In deroga a quanto sopra e limitatamente alle richieste di agevolazione a titolo del regime “de minimis”, sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal **1° gennaio 2008**.

Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
- per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

I servizi devono essere resi da strutture specializzate organizzate in forma di impresa o da professionisti singoli il cui curriculum formativo e professionale, redatto secondo il modello europeo di cui all'allegato A3, evidenzia adeguate competenze in materia, o da Università, Enti Pubblici di ricerca, Centri di ricerca pubblici e privati, laboratori pubblici e privati.

La valutazione dei costi proposti verrà effettuata tenendo conto dei massimali e dei parametri di riferimento fissati dalla Commissione U.E. per gli onorari uomo/giornata.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa da F.I.L.S.E. S.p.A. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le misure di seguito indicate.

- A. **contributo a fondo perduto** nella misura del 50% della spesa ammessa a contributo e comunque nel limite massimo di 50.000 euro.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal "Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6/8/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 9.8.2008 e pertanto è esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

L'aiuto, ai sensi del su indicato Regolamento, non deve superare l'importo massimo di Euro 200.000 per beneficiario su un periodo di tre anni.

B. In alternativa al contributo a fondo perduto di cui alla lettera A, un contributo a fondo perduto a titolo del regime “de minimis”, nella misura del 50% della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando e comunque nel limite massimo di 50.000 euro.

Per regime “de minimis” si intende, ai sensi di quanto previsto dal “Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore”, pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000 nell’arco di tre esercizi. L’impresa beneficiaria assume l’onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di “de minimis”, non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000. Inoltre l’impresa deve comunicare, all’atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti “de minimis”, dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso (ente concedente, data di concessione e importo).

Secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada il limite massimo di contributi che la stessa può ottenere a titolo di regime “de minimis” è ridotto a 100.000 euro.

Le agevolazioni **non sono cumulabili** con altri aiuti di stato relativamente agli stessi costi ammissibili, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici, fino alla concorrenza delle soglie massime sopra illustrate.

8. Presentazione delle proposte

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere redatta esclusivamente sui moduli reperibili presso la FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente scaricabili dal sito Internet www.filse.it o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi di tutta la documentazione richiesta.

La domanda deve essere prodotta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e deve essere spedita, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata, indirizzandola a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera, 16

16122 Genova

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

P.O.R. LIGURIA (2007-2013) – ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’

Azione 1.2.5 “Servizi avanzati alle imprese”

Le domande devono essere presentate dal **2 marzo al 30 settembre**

Le richieste pervenute a FI.L.S.E. S.p.A. non sottoscritte con firma autografa, sono comunque restituite al mittente.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti non verranno prese in considerazione.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da presentare utilizzando il modulo di cui all'allegato A, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- A. relazione illustrativa dell'impresa e dell'intervento proposto (allegato A1), anche mediante supporto informatico;
- B. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non antecedente a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti:
 - la regolare iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese;
 - che l'impresa è attiva;
 - l'unità locale ubicata nel territorio regionale nella quale si intende svolgere il progetto;
 - l'attestazione che negli ultimi cinque anni non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
 - la composizione degli organi sociali;
 - nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a € 154.937,07, nulla osta antimafia;
- C. copia dei preventivi o dei contratti di consulenza in cui siano indicati chiaramente:
 - i parametri identificativi del servizio;
 - numero di giorni/uomo stimati necessari per l'espletamento della consulenza, il costo giornaliero per ciascun consulente che effettuerà la prestazione e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività;Qualora, in caso di spese già effettuate, le fatture o i contratti in esame non contengano gli elementi sopracitati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio;
- D. curriculum vitae redatto secondo il modello europeo di cui all'allegato A3 per i professionisti singoli, negli altri casi presentazione del soggetto individuato per la realizzazione della consulenza;
- E. dichiarazione per l'attribuzione del punteggio (All. A2);
- F. ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, ultima dichiarazione dei redditi.
- G. documentazione concernente la disponibilità dell'immobile nel quale è realizzato il progetto.

Circa la disponibilità dell'immobile l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, documentando la stessa con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice Civile. A tale data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare obbligatoriamente già registrati. Tuttavia, nel caso di rogito notarile in corso di registrazione alla data sopra prescritta, dovrà

essere presentata, unitamente alla copia dell'atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante appunto che lo stesso atto è in corso di registrazione.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2).

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione di avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del Regolamento regionale n. 2 del 1994 alle domande irregolari ed incomplete sarà assegnato per il perfezionamento, dal responsabile del procedimento, un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, ai sensi dell'art. 6 della Legge 15/2005, tempestivamente all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande saranno esaminate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda, corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la reiezione della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri n. 7 e 8, abbia esito positivo – con una valutazione quindi almeno sufficiente – e che conseguano comunque un punteggio minimo uguale a 15 in relazione ai criteri sottoelencati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Premialità per le imprese in fase di start-up	Imprese costituite nel corso degli ultimi tre anni	3
2	Titolare del progetto: imprese in forma associata	Progetti presentati da aggregazioni con: <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 imprese • da 3 a 5 imprese • superiore a 5 imprese 	2 3 4
3	Grado di innovatività della soluzione proposta in termini di efficienza nell'utilizzo delle tecnologie digitali impiegate in relazione ai nuovi processi di impresa	Grado di innovatività: <ul style="list-style-type: none"> • basso • medio • alto 	2 3 4
4	Ricadute ed impatto potenziale del progetto sulla diffusione di processi innovativi nelle imprese coinvolte, nella filiera o cluster di riferimento	Ricadute: <ul style="list-style-type: none"> • basse • medie • alte 	3 5 7
5	Incremento del fatturato.	Incremento del fatturato: <ul style="list-style-type: none"> • dal 5 al 10% • oltre il 10% 	2 4
6	Intervento realizzato in ambito distrettuale e/o di filiera produttiva ad alto contenuto tecnologico – ambientale.	Realizzazione dell'intervento in almeno uno di tali ambiti: <ul style="list-style-type: none"> • No • Sì 	0 3

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
7	Valutazione tecnico-economica del progetto e congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	5 7 9
8	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	5 7 9
9	Continuità di esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili.	Continuità di esperienza, sia propria che di soggetti esterni: <ul style="list-style-type: none"> • No • Si 	0 1
10	Miglioramento del posizionamento di mercato in ambito nazionale ed internazionale	Migliore posizione di mercato: <ul style="list-style-type: none"> • in ambito nazionale • in ambito internazionale 	2 3
11	Iniziative in aree e paesi esteri definiti prioritari dalla programmazione regionale.	Iniziative realizzate in almeno uno dei paesi individuati nel Piano Triennale regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese liguri.	3

Per le verifiche tecniche sui progetti presentati sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successiva all'accoglimento della domanda, F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale di esperti esterni in materia.

11. Erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione finale di spesa, entro i termini stabiliti per la conclusione dell'iniziativa.

La documentazione finale di spesa è costituita da:

- copia contratti di affidamento incarico;
- copia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:
 1. l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;
 2. l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 3. l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito al di fuori di quelli già evidenziati;
 4. l'attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- documentazione illustrativa dei risultati conseguiti per ciascun servizio acquisito redatta dal fornitore del servizio (a titolo esemplificativo: studio di fattibilità, analisi di mercato, risultati di sperimentazioni e test, certificato rilasciato dall'ente di certificazione.).

12. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) avviare l'iniziativa entro 45 giorni dalla data di concessione dell'agevolazione e darne tempestiva comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A.;
- b) dare immediata comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- c) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E. S.p.A., durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per **i 5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- d) conservare a disposizione della Regione per un periodo **di 10 anni**, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- e) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013.

Nel caso in cui un'impresa intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse del programma dalla stessa presentato, fermo restando l'obbligo che l'impresa subentrante possieda tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando.

Ai fini di cui sopra il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

1. copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:

1. dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione delle attività riferite al progetto;

2. dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite al progetto;
3. copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato.

In entrambi i casi si richiede la visura camerale ed il certificato CCIAA con vigenza della nuova impresa destinataria del contributo.

Le comunicazioni sopra descritte dovranno pervenire a F.I.L.S.E. S.p.A. entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni la F.I.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca del progetto o dei benefici riconosciuti.

13. Revoche

La revoca dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per lo stesso intervento, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'anticipo del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

14. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

15. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

16. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.